



Comune di Cassano All'Jonio

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del Reg. 29.01.2020

Oggetto: regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione della Commissione straordinaria n. 2/2019 e ss. mm. e ii. Modifiche e integrazioni.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di gennaio, nella sala delle adunanze consiliari del comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, con la presenza dei signori:

Giovanni Papasso, Sindaco, Presente.

Consiglieri	Presenti	Assenti	consiglieri	Presenti	assenti
P. C. NOTARISTEFANO			Sara RUSSO		
Antonio CLAUSI			Antonio STRIGARO		
Natalya FRANZESE		X	Savina AZZOLINO		X
Marina GALLO			Fabio CIVALE		
Rosina GAROFALO			Francesco LOMBARDI		
Carmen GAUDIANO		X	Sofia MAIMONE		X
Marco GUIDI			Stefano PESCE		
Luigi MALOMO			Giuseppe L. PRAINO		

Presenti n. 13, Assenti n. 4.

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l'assemblea il Dott. Pasqualino Cristiano Notaristefano, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (ex art. 97, c.4, Tuel) il Segretario Generale Dott. Antonio Fasanella.

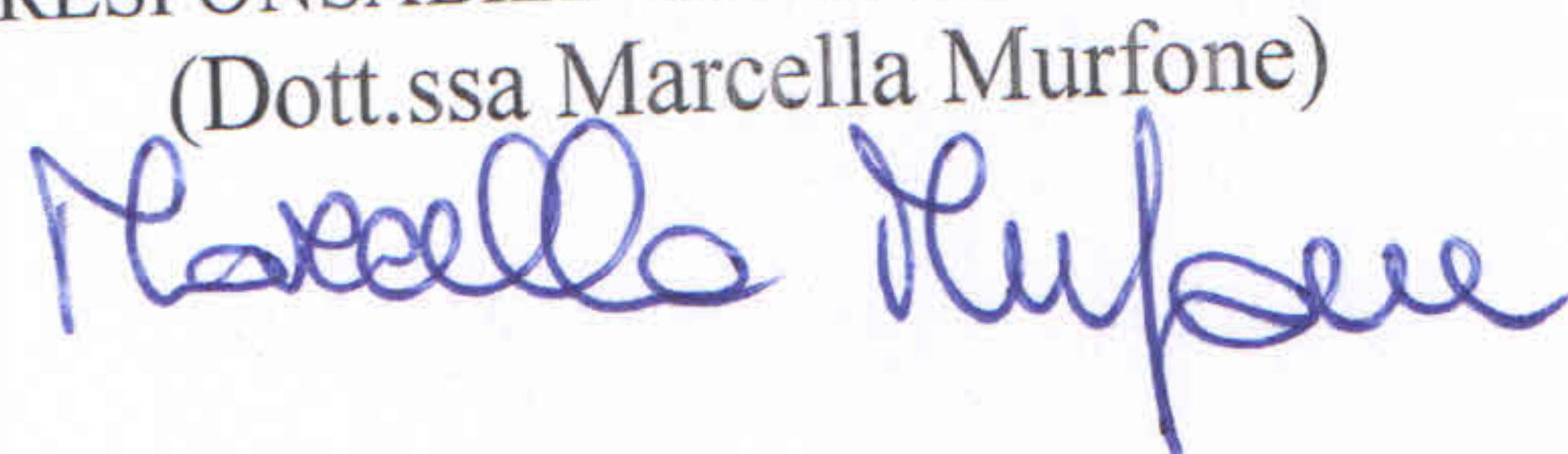
Pareri sulla deliberazione (ex art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA: SETTORE AFFARI GENERALI

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata

Cassano all'Jonio, lì 29.01.2020. 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
(Dott.ssa Marcella Murfone)





La Responsabile del Settore AA.GG., Dott.ssa Marcella Murfone,

sottopone all'esame di codesto spett.le Consiglio, la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto la modifica del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 2/2019 e successivamente modificato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 26 del 3.10.19.

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Commissione straordinaria (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n.2 del 25.01.19 è stato approvato il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, successivamente modificato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 26 del 03.10.19.
 - che si pone la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al predetto Regolamento comunale di Polizia Mortuaria al fine di meglio disciplinare le sepolture in loculi comunali avvenute senza il rilascio di formale concessione.
- Dettagliatamente, quindi, sulla fattispecie in esame:

PREMESSO

- Che gli artt. 74 e seguenti del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuale prevedono che, il diritto d'uso di un loculo comunale per la sepoltura di una salma, sia subordinato al rilascio da parte del Comune di un'apposita concessione d'uso;
- che anche il DPR 285/1990 così come la previgente disciplina in materia (DPR 803/1975 e, prima ancora, il RD n.1880/42) richiede il preventivo rilascio da parte dell'Ente Pubblico di una concessione che regolamenti l'utilizzo del loculo cimiteriale;

CONSIDERATO

- che durante il Piano di estumulazione straordinario avvenuto negli anni 2018 e 2019 per far fronte alla notoria fase emergenziale della carenza di loculi, questo Comune ha provveduto ad autorizzare la tumulazione di salme in loculi non utilizzati non rilevando da verifiche d'ufficio il rilascio di formale concessione da parte del Comune;
- che a seguito dell'occupazione dei predetti loculi non utilizzati, alcuni utenti hanno lamentato una lesione del loro diritto d'uso dei loculi occupati dal Comune in ragione dei versamenti disposti a titolo di "pre-vendita" degli stessi loculi, malgrado, questo Ente non abbia mai provveduto a rilasciare formale titolo concessorio;
- che, in effetti, da una verifica d'ufficio, è emerso che questo Comune non ha provveduto a rilasciare a diversi utenti la concessione all'utilizzo dei loculi cimiteriali pur avendo regolarmente introitato i versamenti ricevuti a titolo di "pre-vendita" da parte dei richiedenti l'assegnazione dei loculi comunali (specialmente negli anni tra il 1970 ed il 1975);
- che sia il precedente Regolamento Comunale di Polizia mortuaria del 2018 (art. 82, comma 2) che quello vigente (art. 81, comma 2), prevedevano la possibilità di regolarizzare le posizioni prive del titolo concessorio rispettivamente entro 2 anni ed entro 6 mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti ma, tuttavia, nessun cittadino ha presentato istanza di regolarizzazione;

CONSIDERATO altresì che l'art. 52 del previgente Regolamento di Polizia Mortuaria adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 30.04.2015 disponeva che le concessioni: *"rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, in assenza di atto concessorio che espliciti la durata della stessa, sono da ritenersi della durata di anni 99 [...]"*;

RITENUTO

- Che sia opportuno regolarizzare i casi *de quibus* provvedendo a riaprire i termini ex art. 81, comma 2, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- Che è altresì necessario stabilire che gli originali delle ricevute di versamento delle tariffe cimiteriali a titolo di "prevendita" possano ritenersi documenti utili al rilascio della concessione cimiteriale prevedendo all'uopo la durata della relativa concessione per il periodo di 99 anni con decorrenza dalla

data del documento contabile per come già previsto dal citato art. 52 del previgente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

RILEVATO

Che per quanto sopra premesso e considerato, il comma 2, dell'art. 81, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, debba essere modificato con la seguente diversa formulazione:

- Comma 2 dell'Art. 81 (Identificazioni concessioni pregresse):

2. Per le sepolture in loculi comunali senza titoli o che non risultino essere stipulati contratti precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.21 del 30 aprile 2015, i parenti, o il richiedente la tumulazione hanno tempo fino alla 31.12.2021 per poter richiedere la regolarizzazione della concessione. Il diritto d'uso del loculo è fissato nella durata di anni 99 decorrenti dalla data del titolo contabile. È nella facoltà del Responsabile del Servizio amministrativo di Polizia Mortuaria assegnare al richiedente la regolarizzazione della concessione, un loculo comunale non corrispondente a quello risultante dai documenti comprovanti la legittimità all'utilizzo. L'assegnazione dei loculi avverrà seguendo l'ordine di presentazione delle istanze di regolarizzazione e, in caso di più domande depositate nella stessa data, secondo il numero di protocollo assegnato.

RILEVATO ALTRESI'

-Che occorre provvedere a disciplinare le modalità di avvio della procedura di regolarizzazione;
-Che l'attuale comma 3 dell'art. 81 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, pone a carico del responsabile del servizio di polizia mortuaria l'onere di provvedere ad invitare i soggetti privi di titolo a sottoscrivere la relativa concessione;
-Che, tuttavia, il Responsabile dei servizi cimiteriali non può avere piena contezza del numero dei casi potenzialmente da sottoporre a regolarizzazione in quanto molto datate negli anni;
-Che appare quindi opportuno stabilire che l'avvio del procedimento di regolarizzazione avvenga su iniziativa di parte, all'uopo provvedendo alla sostituzione dell'attuale comma 3 del predetto articolo 81 con il seguente:

"3. Il procedimento di regolarizzazione delle sepolture in loculi comunali senza titoli o che non risultino essere state rilasciate concessioni, è promosso su istanza di parte da presentarsi al Responsabile del Servizio amministrativo di Polizia Mortuaria".

RILEVATO INFINE

-Che il comma 2 dell'art. 109 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria dispone che *"chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture e concessioni in genere può presentare al Comune gli atti e documenti originali che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento"*.

-Che occorre prevedere espressamente che possono ritenersi documenti utili a comprovare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture gli originali dei versamenti disposti dagli utenti a titolo di "pre-vendita";
-Che appare, quindi, opportuno introdurre apposita disposizione sul punto con l'inserimento al citato art. 109 del seguente comma 2 bis:

"2bis. Possono ritenersi atti e documenti idonei a comprovare il diritto al rilascio di formale concessione ai sensi del precedente comma, gli originali delle ricevute di versamento delle tariffe cimiteriali corrisposte al Comune a titolo di "pre-vendita".

ACQUISITI i pareri favorevoli attestanti la regolarità e la correttezza tecnica e finanziaria dell'azione amministrativa espressi, ciascuno per la relativa competenza, dai Responsabili dell'Area Affari Generali e del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000;

VISTI

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 42, comma 2, ai sensi del quale il consiglio ha competenza relativamente all'adozione di regolamenti ed in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il D.P.R. n.285 del 1990 avente ad oggetto “approvazione del regolamento di polizia mortuaria, e ss. mm.;
- il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria del 25.01.2019;
- il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.2/2019 in premessa dettagliatamente riportate e, per l’effetto, riformulare il testo come di seguito:

- Comma 2 dell’Art. 81 (Identificazioni concessioni pregresse):

2. Per le sepolture in loculi comunali senza titoli o che non risultino essere stipulati contratti antecedentemente all’entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.21 del 30.04.2015, i parenti, o il richiedente la tumulazione hanno tempo fino alla 31.12.2021 per poter richiedere la regolarizzazione della concessione. Il diritto d’uso del loculo è così fissato nella durata di anni 99 decorrenti dalla data del titolo contabile. È nella facoltà del Responsabile del Servizio amministrativo di Polizia Mortuaria assegnare al richiedente la regolarizzazione della concessione, un loculo comunale non corrispondente a quello risultante dai documenti comprovanti la legittimità all’utilizzo qualora lo stesso risulti già utilizzato per altra salma. L’assegnazione dei loculi avverrà seguendo l’ordine di presentazione delle istanze di regolarizzazione e, in caso di più domande depositate nella stessa data, secondo il numero di protocollo assegnato.

- Comma 3 dell’Art. 81 (Identificazioni concessioni pregresse):

3. Il procedimento di regolarizzazione delle sepolture in loculi comunali senza titoli o rispetto ai quali non risultino essere state rilasciate concessioni, è promosso su istanza di parte da presentarsi al Responsabile del Servizio amministrativo di Polizia Mortuaria”.

- Comma 2 bis dell’Art. 109 (efficacia delle disposizioni del regolamento):

“2bis. Per le sepolture in loculi comunali senza titoli o che non risultino essere stipulati contratti antecedentemente all’entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.21 del 30.04.2015, possono ritenersi atti e documenti idonei a comprovare il diritto al rilascio di formale concessione ai sensi del precedente comma, gli originali delle ricevute di versamento delle tariffe cimiteriali corrisposte al Comune a titolo di “pre-vendita”.

2. di dare atto che ogni altra disposizione del predetto Regolamento di Polizia Mortuaria rimane invariata e confermata nella sua attuale formulazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di posizione organizzativa dell’Area tecnica, degli Affari generali e del Servizio finanziario;

Il Consiglio Comunale

In continuazione di seduta, il Presidente introduce il 5 punto dell'ordine del giorno attinente alle "Modifiche e integrazioni al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione della Commissione straordinaria n. 2/2019 e ss. mm. e ii." e propone il ritiro del punto sul "Regolamento comunale per la procedura di regolarizzazione delle sepolture cimiteriali avvenute in cappelle private".

Per l'illustrazione della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Settore Affari Generali, dott.ssa Marcella Murfone, il Presidente del Consiglio comunale cede la parola all'ass. Leonardo Sposato.

L'assessore Leonardo Sposato introduce il punto in esame illustrando la proposta di deliberazione e, procedendo a dare lettura degli articoli del Regolamento di Polizia Mortuaria da modificare.

L'ass. Sposato, quindi, presenta all'assemblea la necessità di apportare un emendamento al testo originale, consistente nel modificare il comma 2 dell'art. 81 per come di seguito: "l'assegnazione del loculo avvenga solo al momento del decesso". Ciò per non sottrarre al Comune i pochi loculi che il Cimitero ha a disposizione e tenerli inutilizzati.

Riprende la parola il Presidente che apre il dibattito sul punto ed invita i Consiglieri presenti ad intervenire.

Prende quindi la parola il consigliere Avv. Francesco Lombardi il quale, preliminarmente, concorda nella richiesta di rinvio pervenuta all'Ufficio di Presidenza per la trattazione dell'altro punto all'ordine del giorno relativo al regolamento per la regolarizzazione delle sepolture cimiteriali avvenute in cappelle private. Auspica quindi un rinvio per l'approfondimento della materia.

Il consigliere Avv. Lombardi passa quindi alla trattazione del punto in discussione, affermando di ritenerla una modifica necessaria e doverosa perché diversi cittadini sono titolari di ricevute di pagamento per l'ottenimento di un loculo cimiteriale. La modifica, quindi, si presenta opportuna perché oltre a riconoscere il diritto concessorio in capo al titolare della ricevuta, disciplina in modo puntuale la procedura di regolarizzazione del diritto, i tempi della concessione e soprattutto il riconoscimento in favore del titolare. E ritengo, afferma sempre il consigliere Avv. Lombardi, che sia necessario l'emendamento proposto dall'assessore Sposato perché il titolare della ricevuta diventando titolare del diritto concessorio abbia anche il diritto di designare al momento del decesso chi dovrà occupare quel loculo.

Terminato l'intervento del Consigliere Lombardi, riprende la parola il Presidente che, in assenza di altri interventi da parte dei Consiglieri, passa la parola al Sindaco.

Il Sindaco, presa la parola, fa presente preliminarmente di concordare con la necessità di rinviare ad altro Consiglio la discussione del punto sulla regolarizzazione delle sepolture cimiteriali avvenute in cappelle private attesa l'importanza dell'argomento e la necessità di ulteriori approfondimenti. Passando al punto in discussione, il Sindaco fa proprio l'intervento dell'assessore Sposato ed il relativo emendamento proposto. Il Sindaco, quindi, dopo una breve disamina su alcuni aspetti della "pre-vendita" dei loculi, ha evidenziato come il problema è emerso quando durante la fase di carenza di loculi, con la gestione Straordinaria, sono stati occupati i loculi liberi senza informare i cosiddetti concessionari detentori delle ricevute di pagamento. Il Sindaco, quindi, dopo aver compiuto vari approfondimenti sulla questione, ha concluso rimarcando l'importanza di riconoscere ai cittadini possessori delle ricevute, i loculi per i quali hanno già pagato modificando all'uopo il regolamento in materia. Prima di concludere il proprio intervento, il Sindaco infine ha evidenziato come la necessità di rinviare l'assegnazione del loculo solo al momento del decesso, è dovuto alla carenza dei loculi che continua a persistere e che non permette di riservare da subito ai possessori delle ricevute dei loculi per tenerli inutilizzati per anni.

Dopo l'intervento del Sindaco, prende la parola il Segretario Generale il quale interviene chiedendo maggiori ragguagli sulla modifica che il proposto emendamento vorrebbe realizzare.

Riprende, quindi, la parola il Sindaco che nel chiarire la ratio dell'emendamento, propone la modifica dell'art. 81 -anche se del caso con l'introduzione di un comma 2 bis- con una disposizione del seguente tenore: l'assegnazione del loculo da parte del Comune avverrà al momento del decesso seguendo l'ordine di presentazione delle istanze di regolarizzazione e, in caso di più domande depositate nella stessa data, secondo il numero di protocollo assegnato.

Riprende quindi nuovamente la parola il consigliere avv. Lombardi per rilevare alcuni aspetti critici che deriverebbero dall'applicazione del proposto emendamento. Chiede, quindi, che venga specificato che al soggetto titolare della ricevuta che presenti richiesta per ottenere la concessione del loculo, verrà assegnato con la sottoscrizione della concessione un loculo presente nel cimitero nel momento in cui lo vorrà a suo piacimento utilizzare per un decesso personale o di un suo familiare.

Il Sindaco, quindi, ripresa ancora la parola, precisa che il proposto emendamento ha la finalità di riconoscere il diritto al possessore delle ricevute di aver un loculo con tanto di contratto al momento del decesso ma non per un qualche familiare ma solo per chi risulta intestatario della ricevuta onde evitare il rischio che venga una cessione a terzi del loculo vietata dalle norme in materia.

Successivamente ad un breve intervento del Segretario Generale, riprende la parola l'assessore Sposato per ribadisce che la finalità del proposto emendamento è quella di permettere la stipula di un contratto che riconosca il diritto d'uso del loculo al momento della richiesta di regolarizzazione mentre l'assegnazione del loculo potrà avvenire solo al momento del decesso.

Ultimato il dibattito, si pone a votazione la richiesta di rinvio sulla discussione del "Regolamento comunale per la procedura di regolarizzazione delle sepolture cimiteriali avvenute in cappelle private" che viene approvato all'unanimità.

Successivamente si sottopone a votazione l'emendamento proposto dall'assessore Sposato che viene approvato all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa indicata in oggetto;

Visto l'emendamento alla proposta di deliberazioni;

Ritenuta la propria competenza, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 42, 48 e 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'Art. 97, comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.

Per quanto esposto in narrativa, all'unanimità dei voti dei presenti

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione per come emendata in sede di Consiglio e, per l'effetto, di modificare il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.2/2019 e successive modifiche ed integrazioni, riformulandone il testo come di seguito:

- Comma 2 dell'Art. 81 (Identificazioni concessioni pregresse):

Per le sepolture in loculi comunali senza titoli o che non risultino essere stipulati contratti antecedentemente all'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.21 del 30.04.2015, i parenti, o il richiedente la tumulazione hanno tempo fino alla 31.12.2021 per poter richiedere la regolarizzazione della concessione. Il diritto d'uso del loculo è così fissato nella durata di anni 99 decorrenti dalla data del titolo contabile. È nella facoltà del Responsabile del Servizio amministrativo di Polizia Mortuaria assegnare al richiedente la regolarizzazione della concessione, un loculo comunale non corrispondente a quello risultante dai documenti comprovanti la legittimità all'utilizzo qualora lo stesso risulti già utilizzato per altra salma.

- Comma 2 bis dell'Art. 81 (Identificazioni concessioni pregresse):

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria comunica all'esito dell'istruttoria, l'accoglimento o il rigetto della domanda e, nel caso di accoglimento dell'istanza, rilascia attestazione scritta di riconoscimento del diritto d'uso di loculo comunale. La concessione d'uso contenente l'individuazione e l'assegnazione del loculo è rilasciata al momento del decesso dell'avente diritto agli eredi e/o agli aventi causa del de cuius.

- Comma 3 dell'Art. 81 (Identificazioni concessioni pregresse):

3. Il procedimento di regolarizzazione delle sepolture in loculi comunali senza titoli o rispetto ai quali non risultino essere state rilasciate concessioni, è promosso su istanza di parte da presentarsi al Responsabile del Servizio amministrativo di Polizia Mortuaria".

- Comma 2 bis dell'Art. 109 (efficacia delle disposizioni del regolamento):

"2bis. Per le sepolture in loculi comunali senza titoli o che non risultino essere stipulati contratti antecedentemente all'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.21 del 30.04.2015, possono ritenersi atti e documenti idonei a comprovare il diritto al rilascio di formale concessione ai sensi del precedente comma, gli originali delle ricevute di versamento delle tariffe cimiteriali corrisposte al Comune a titolo di "pre-vendita".

2. di dare atto che ogni altra disposizione del predetto Regolamento di Polizia Mortuaria rimane invariata e confermata nella sua attuale formulazione;

3. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di posizione organizzativa dell'Area tecnica, degli Affari generali e del Servizio finanziario;

Quindi, con successiva votazione, resa all'unanimità dei presenti

Delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale

Dott. Antonio Fasanella



Il Presidente del Consiglio

dott. Pasqualino Cristiano Notaristefano

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

– che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune il giorno 10 FEB. 2020,

con protocollo n. 2536 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

Dalla residenza comunale, li 10 FEB. 2020

Il responsabile del servizio

..... sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A



che la presente deliberazione:

– è divenuta esecutiva il giorno, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

– è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal

..... al

Dalla residenza comunale, li

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li

Il responsabile del servizio

.....